

COMUNE DI CODROIPO

DISCIPLINA

DEL MERCATO AMBULANTE

REGOLAMENTO

Art. 1

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina del mercato settimanale ambulante.

Art. 2

Il mercato è gestito direttamente dal Comune, ai sensi del R.D. 15 ottobre 1925, n° 2578. Esso si svolge nelle vie G.B. Candotti e C.Battisti e in Piazza Garibaldi nel giorno di martedì di ogni settimana e nel giorno della fiera di San Simone.

Nel caso che martedì coincida con un giorno festivo, il mercato viene spostato al giorno successivo non festivo. Eventuale cambiamento della data del mercato o della località di svolgimento dello stesso sarà disposto dal Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione Comunale di cui all'art. 16 della Legge 11.06.1971, n° 426 e all'art. 6 della Legge Regionale 13.12.1971, n° 56.

Art. 3

L'orario di apertura del mercato sarà stabilito dalla Giunta Municipale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 16 della legge 11.06.1971, n° 426.

Art. 4

La Direzione del mercato è affidata all'Ufficio di Polizia amministrativa, che vi provvederà avvalendosi, per la sorveglianza del Corpo dei vigili urbani. Il fiduciario del mercato, titolare di licenza rilasciata dal Comune e indicato dalle associazioni di categoria, coadiuverà le Autorità comunali per il miglior funzionamento del mercato.

Art. 5

E' consentita la vendita nel mercato di tutte le merci eccezione fatta per quei generi alimentari la cui vendita in forma ambulante vietata dalla legge e può dar luogo a inconvenienti di carattere igienico e di ordine pubblico.

Art. 6

Il permesso, a favore dei rivenditori ambulanti per l'occupazione e il posteggio del mercato, sarà rilasciato dall'Ufficio di Polizia amministrativa e dovrà contenere:

- a) generalità dell'ambulante;
- b) estremi della licenza con l'indicazione delle merci che si dovranno porre in vendita;
- c) dimensioni del posteggio assegnato espresso in metri quadrati ed in metri lineari;
- d) termine della validità.

Le assegnazioni di posteggio saranno effettuate tenendo conto del seguente ordine di preferenza:

- 1) titolare di licenza rilasciata da un Comune della Provincia;

2) titolare di licenza rilasciata da un Comune della Regione tenendo conto della distanza di quello da questo Comune.

A parità di titolo avrà la preferenza colui chi potrà dimostrare una maggiore anzianità di mercato.

Art. 7

Qualora il titolare di posteggio non si sia presentato al mercato entro l'orario fissato ai sensi del precedente art. 3, perderà, per la giornata, il diritto al posteggio e lo stesso potrà, eventualmente, a giudizio insindacabile dei funzionari o degli agenti di sorveglianza addetti al mercato, essere assegnato, per la giornata, ad un venditore ambulante, privo di posto, in possesso di licenza commerciale rilasciata da un Comune.

Art. 8

La superficie dei posteggi individuali da assegnarsi è da ml. 4 ml. 13 per tutte le categorie. Casi particolari verranno esaminati di volta in volta dall'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Corpo dei Vigili urbani.

Art. 9

L'occupazione del posteggio è subordinata al preventivo pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico. Coloro che avessero evaso detto pagamento saranno passibili di contravvenzione a norma delle disposizioni vigenti, senza pregiudizio per l'eventuale allontanamento dal mercato. _

Art. 10

I frequentatori del mercato sono tenuti:

- 1) ad essere sempre presenti al banco di vendita;
- 2) a non occupare più spazio di quanto loro assegnato;
- 3) a sgomberare l'area di mercato entro l'orario stabilito,
- 4) a stendere le proprie tende solari ad una altezza dal suolo non inferiore a metri 2;
- 5) a tenere esposti sul proprio banco di vendita la licenza di commercio e la bolletta dell'avvenuto pagamento della tassa di posteggio e ad esibire, a richiesta dei funzionari o degli agenti preposti al mercato, il proprio documento di identità personale;
- 6) ad osservare scrupolosamente le leggi ed i regolamenti in vigore relativi al commercio in genere ed a quello ambulante in particolare;
- 7) a tenere bene esposti i prezzi delle singole merci;
- 8) a mantenere sempre ordinato e pulito lo spazio occupato;
- 9) a raccogliere, a vendita ultimata, lo scatolame, le carte da imballo, ecc. a depositarle negli appositi cesti collocati nell'area del mercato dal Comune.

Art. 11

E' fatto divieto ai concessionari di posteggi:

- a) di arrecare intralcio o disturbo agli avventori ed ai colleghi;
- b) di sporcare in qualsiasi modo il suolo pubblico, sia durante operazioni di vendita che a vendita ultimata;
- c) di piantare chiodi, legare corde, funi od altro agli alberi di piccolo fusto, ai pali della luce, ai balconi ed alle facciate dei caseggiati vicini;
- d) di usare megafoni, altoparlanti od altro mezzo di ampliamento sonoro.

Art. 12

Non è consentito in tutta l'area del mercato la vendita di merci con il sistema della riffa. _

Art. 13

Non è consentita la subconcessione parziale o totale del posteggio.

Può farsi luogo, da parte dell'Amministrazione comunale, all'assegnazione dello stesso posteggio al coniuge o ai figli del concessionario del posteggio stesso che sia defunto od abbia contratta una inabilità permanente mentre era titolare dell'occupazione. L'inabilità sopraggiunta dovrà essere attestata da certificato medico redatto dall'Ufficiale Sanitario del Comune ove l'ambulante ha eletto la propria residenza.

Art. 14

Le assenze ingiustificate per dieci giornate di mercato nell'arco di un anno o di tre giornate consecutive di mercato comportano la perdita immediata del diritto di posteggio.

Sono giustificate le assenze dovute:

- 1) a malattie, debitamente e tempestivamente segnalate e comprovate con certificato medico vistato dall'Ufficiale Sanitario del Comune di Residenza dell'Ambulante;
- 2) a ferie annuali, preventivamente comunicato al Comune e da quest'ultimo approvate;
- 3) a cattivo tempo, per cui sia da ritenere che il mercato non debba avere regolarmente svolgimento.

Art. 15

Gli assegnatari di posteggio decadono inoltre dalla concessione, oltre che nei casi indicati nell'articolo precedente, per i seguenti motivi:

- a) abusino per abitudine nell'essere assenti dal mercato;
- b) giungano abitualmente in ritardo al mercato;
- c) si rendano recidivi nella violazione delle leggi sul commercio nelle norme del presente regolamento;
- d) tengano un contegno scorretto nei confronti del pubblico e dei colleghi;
- e) non si attengono alle disposizioni dei funzionari e degli agenti addetti al mercato.

Art. 16

I concessionari di posteggio sono responsabili dei danni, da essi e dai loro familiari coadiuvanti, cagionati al Comune o a terzi.

Art. 17

Le domande di occupazione di suolo pubblico in occasione di sagre e festività che si tenessero fuori dell'ambito del mercato, saranno prese in considerazione se presentate almeno trenta giorni prima della data della ricorrenza.

Art. 18

Nel giorno e per le ore di svolgimento del mercato settimanale è vietato l'esercizio dell'attività ambulante al di fuori delle aree di mercato(esclusa la vendita a braccio esercitata porta a porta).

Tale divieto sussiste anche ove nell'area di mercato non vi fosse più disponibilità di posteggi.

Art. 19

Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente regolamento, oltre ad essere contravvenuto in base ai disposti degli articoli 106 e seguenti del Testo Unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n° 383 e successive modificazioni, sarà possibile di allontanamento definitivo dal mercato, con provvedimento da decretarsi da parte del Sindaco, sentito il parere della Commissione Comunale per la disciplina del commercio ambulante, e su proposta dell'ufficio di Polizia Amministrativa. Per le infrazioni di minore gravità, che non comportino l'allontanamento definitivo del mercato, l'Ufficio di Polizia Amministrativa sarà competente a comminare una sospensione della frequenza al mercato stesso, per un periodo di tempo che non ecceda cinque giornate effettive di mercato.

Art. 20

Il presente regolamento abroga ogni altra disposizione contraria o con esso incompatibile.

=====

=

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL 25.02.1974 N.31.
RAVVISATA IMMUNE DA VIZI DAL C.P.C. DI UDINE NELLA SEDUTA DEL 07.05.74 -
39418 DI PROT.

=====

=

REGOLAME/meramb.doc